

definitiva sui *masi chiusi* emanata il 12 giugno 1900 dalla provincia del Tirolo in esecuzione di una legge di carattere generale (1) del 1° aprile 1889.

Tanto la patente di Maria Teresa, quanto quella di Francesco II e la più recente legge provinciale del 1900 tendono al medesimo scopo e cioè:

a) a limitare la libertà del proprietario di disporre del maso onde evitare un frazionamento antieconomico e;

b) a trasmettere nella famiglia il podere familiare o *maso* (Hof).

La legge provinciale del 12 giugno 1900 (modificata parzialmente con una aggiunta pari data e con un'altra del 26 gennaio 1928) considera maso chiuso (2): « ogni possesso agricolo provveduto di una casa di abitazione che si trovi iscritto nella sezione dei masi chiusi del libro catastale comunale » (art. 1). La iscrizione in detta sezione avviene: a) *ipso jure* quando si tratti di possessi agrari i quali siano stati iscritti come masi chiusi già nell'antico catasto del 1787, purché risultino tuttora forniti di case d'abitazione e in grado di mantenere la famiglia che li esercisce; b) su domanda del proprietario, la quale verrà accolta « quando non esistano rilevanti obiezioni di natura economica o colturale contro la riunione di vari fondi in un maso chiuso e purché la rendita media del maso da fondarsi sia sufficiente a mantenere una famiglia di almeno 5 persone senza superare il quintuplo di tale rendita (art. 3). Non si possono introdurre modificazioni nella composizione, e nella estensione dei masi chiusi (incluse le loro pertinenze), senza il permesso dell'autorità competente, (art. 2) che deve ispirarsi ai superiori interessi dell'agricoltura salvaguardando l'organicità dell'azienda.

Di regola è vietata la riunione di due o di più masi chiusi in uno solo. In via eccezionale può venir accordata l'autorizzazione di riunire due masi quando uno di loro non sia sufficiente a mantenere una famiglia di cinque persone e purché non si sorpassi mai l'estensione massima di cui all'art. 3 e non ne derivino danni economici o colturali (art. 4). Si vuole con ciò evitare l'accentramento della proprietà e creare un forte ceto *medio* contadino.

(1) L'ex-Austria soleva per certe materie emanare delle direttive generali valevoli per tutto l'impero, lasciando alle provincie di adattare nei dettagli alle condizioni specifiche delle varie regioni. Esse venivano chiamate leggi-cornice (Rahmengesetze).

(2) Traduco qui e lì letteralmente per il resto in riassunto il testo tedesco della legge riprodotto nel III volume dell'inchiesta sulle costumanze e leggi ereditarie agricole promossa dal « Verein für Sozialpolitik » e diretta dai professori M. Sering e C. von Dietze, Lipsia, Humblot, 1930, pp. 190-198.